

**CAPITOLATO TECNICO DELL'APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DI "ANTISETTICI, DISINFETTANTI E PROTEOLITICI (CND D)", NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITA', DA DESTINARE ALLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE LOCALI (ASL) DELLA REGIONE SARDEGNA, ALLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE (AOU) DI CAGLIARI E SASSARI, ALL'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS).**

## **ABBREVIAZIONI**

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente Capitolato Tecnico sono ai testi vigenti

**Codice dei contratti:** decreto legislativo 50/2016;

**Azienda:** ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute

**Appaltatore, Aggiudicatario:** il soggetto cui è aggiudicato l'appalto

**Offerente:** il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

**CT :** Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico

## **SOMMARIO**

- 1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITA'**
  - 1.1 CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE DEI PRODOTTI**
  - 1.2 CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO**
- 2. SICUREZZA**
- 3. DURATA DELLA FORNITURA, RINNOVI E OPZIONI**
- 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE**
- 5. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI**
- 6. MODIFICA DEI CONTRATTI**
- 7. INADEMPIMENTI E PENALI**
- 8. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**
- 9. PAGAMENTI**
- 10. CESSIONI DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**
- 11. AGGIORNAMENTI DEI PREZZI**
- 12. DIVIETO DI ANTICIPAZIONE**
- 13. CESSIONE DI CREDITI**
- 14. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**
- 15. ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEGLI ARTT. 99 E 212 DEL CODICE**
- 16. SCHEMA DI CONTRATTO**
- 17. PATTO D'INTEGRITA'**
- 18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITA'**

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di prodotti Antisettici, Disinfettanti e Proteolitici (CND D) come descritti nell'allegato A, da destinare alle Aziende socio-sanitarie locali (ASL) della Regione Sardegna, alle Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari, all'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS).

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato tecnico.

Le quantità e tipologie di prodotti indicate si riferiscono al fabbisogno per 36 mesi.

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella su richiamata disposizione.

### **ART. 1.1 - CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE DEI PRODOTTI**

I prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario; dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Più in particolare:

- a) I prodotti classificati come Medicinali devono essere in possesso della registrazione come "specialità medicinale" in osservanza alla normativa prevista per l'autorizzazione alla produzione, alla registrazione e all'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) Circolare n. 18 del 27/09/1991 di applicazione del D. Lgs n.178 del 19/05/1991 e del D.Lgs n. 219 del 24/04/2006 s.m.i. e del codice ATC (classificazione Anatomica Terapeutica Chimica) riportato nella scheda tecnica con indicazione all'uso su cute lesa.
- b) I prodotti classificati come Presidi Medico Chirurgici (PMC) devono essere in possesso della registrazione prevista dal D.P.R n. 392 del 06/10/1998 e s.m.i. e, in ogni caso, devono possedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per la quale deve essere indicato il numero di autorizzazione ed il titolare della medesima.

- c) I prodotti classificati come Dispositivi Medici devono essere dotati della marcatura di conformità CE prevista dalla direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con D. Lgs. n.46 del 24/02/1997 e s.m.i. un codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (approvata con D.M. 07 ottobre 2011) e, per i dispositivi per la quale è previsto, il numero di Repertorio (introdotto con Legge n.266 del 2002) riportato nella scheda tecnica.

I prodotti offerti, classificati come Medicinali e Presidi Medico Chirurgici, dovranno essere accompagnati da:

- 1) Schede tecniche, in lingua italiana, anche su supporto informatico, sulle quali dovrà essere indicato il lotto di riferimento, nonché ogni idonea documentazione utile a comprovare la corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti nonché modalità d'uso e indicazioni di diluizione per i prodotti concentrati, modalità di confezionamento primario e secondario, numero di pezzi per scatola, validità del prodotto;
- 2) Dichiarazione, ove tale informazione non sia espressamente presente nella scheda tecnica e/o di sicurezza di esenzione da lattice del prodotto, in tutto il suo ciclo produttivo, nonché nel confezionamento (tappi, sacche o altri accessori di gomma);
- 3) Dichiarazione, ove tale informazione non sia espressamente presente nella scheda tecnica e/o di sicurezza, del tempo di efficacia del prodotto dopo l'apertura del flacone e/o dall'attivazione/diluizione della soluzione;
- 4) Dichiarazione, per i prodotti contenenti iodofori, indicante le concentrazioni di Iodio disponibile (espresso in grammo di PVP-Iodio per 100 grammo di preparato) e la concentrazione di Iodio libero disponibile;
- 5) Dichiarazione, per i preparati a base di Cloro, indicante il potere disinfettante espresso come "Cloro disponibile" (in % per i prodotti solidi e in ppm per le soluzioni);
- 6) Scheda di sicurezza (a norma del D.M. 28/01/1992), anche su supporto informatico, per la tutela della salute degli operatori (D.Lgs. 01/04/2008 Testo Unico Sicurezza) riportante tutti i dati su:
  - elementi pericolosi e loro soglie
  - classificazione
  - stoccaggio

- interventi di emergenza
- tollerabilità
- tossicità
- controindicazioni
- modalità di smaltimento.

I prodotti offerti, classificati Dispositivi Medici, dovranno essere accompagnati da:

- 1) Schede tecniche, in lingua italiana, anche su supporto informatico, sulle quali dovrà essere indicato il lotto di riferimento, nonché ogni idonea documentazione utile a comprovare la corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, modalità d'uso, modalità di confezionamento primario e secondario, numero di pezzi per scatola del prodotto;
- 2) Dichiarazione, ove tale informazione non sia espressamente presente nella scheda tecnica di esenzione da lattice del prodotto, in tutto il suo ciclo produttivo, nonché nel confezionamento (tappi, sacche o altri accessori di gomma);

La scheda tossicologica, ove prevista, non è necessaria se i dati sono riportati in scheda tecnica di sicurezza.

Per i prodotti indicati per la decontaminazione e la detersione di ferri chirurgici, laddove tale informazione non sia espressamente presente nella scheda tecnica e/o di sicurezza, dovrà essere presentata in aggiunta a quanto sopra:

- documentazione tecnica contenente i valori di PH e la stabilità nel tempo sia per la soluzione commercializzata come tale che per la soluzione diluita o attivata;
- dichiarazione attestante la possibilità di utilizzazione del prodotto con strumenti a fibre ottiche non provocandone alterazioni od opacizzazioni delle lenti;

Per le Ditte che offrono prodotti classificati come Dispositivi Medici la cui documentazione tecnica aggiornata e completa richiesta è disponibile consultando il Sistema Banca Dati/Repertorio gestita dal Ministero della Salute, sarà sufficiente indicare la CND ed il numero di Repertorio specifico.

Il Fornitore dovrà dichiarare che tutta la documentazione è scaricabile dal Repertorio dei Dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

## **ART. 1.2 – CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO**

Per i prodotti offerti, classificati come Medicinali e Presidi Medico Chirurgici, tutti i contenitori del prodotto offerto dovranno essere di materiale idoneo conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario e successivi aggiornamenti ed alle disposizioni vigenti del Ministero della Salute.

Per i contenitori dotati di tappo a vite, quest'ultimo deve prevedere un sigillo di garanzia che renda impossibile la manomissione prima dell'impiego e sistemi di chiusura tali da impedire la contaminazione del prodotto durante l'uso.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

I prodotti offerti devono essere pertanto forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al contenitore o serigrafate; le etichette, le eventuali istruzioni per l'uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Tutte le scritte serigrafate e/o l'etichetta stessa dovranno essere inalterabili nel tempo o al contatto con il prodotto, in modo tale da essere sempre chiaramente leggibili.

In particolare l'etichetta deve riportare i seguenti dati:

- nome commerciale del prodotto
- codice prodotto attribuito dal fabbricante
- composizione quali-quantitativa del preparato
- uso al quale il preparato è destinato
- modalità di impiego del prodotto e, nel caso di preparati non pronti all'uso, le concentrazioni relative ad ogni singolo impiego
- numero di lotto di produzione
- data di preparazione e di scadenza
- nome e ragione sociale e indirizzo del produttore e/o fornitore
- numero di AIC, ove trattasi di medicinali o galenici con AIC, marcatura CE ove trattasi di prodotto registrato quale dispositivo medico, numero di registrazione PMC per gli altri prodotti ad uso disinfettante non rientranti nelle precedenti categorie, corrispondenza a F.U. per i prodotti galenici

- eventuali avvertenze sulle precauzioni da adottare per l'uso e precauzioni in caso di contatti accidentali anche mediante pittogrammi
- eventuali avvertenze e/o note e/o indicazioni relative alla conservazione e allo smaltimento del prodotto per gli utilizzatori.

Sulla confezione secondaria dovrà essere riportata la quantità di prodotto in essa contenuta.

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana e con colori indelebili.

Per i prodotti offerti, classificati come Dispositivi Medici, tutti i contenitori del prodotto offerto dovranno essere di materiale idoneo conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario e successivi aggiornamenti ed alle disposizioni vigenti del Ministero della Salute.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla Direttiva 93/42 CEE e s.m.i.; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

I prodotti offerti devono essere pertanto forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al contenitore o serigrafate; le etichette, le eventuali istruzioni per l'uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Tutte le scritte serigrafate e/o l'etichetta stessa dovranno essere inalterabili nel tempo o al contatto con il prodotto, in modo tale da essere sempre chiaramente leggibili.

In particolare l'etichetta deve riportare i seguenti dati:

- nome commerciale del prodotto
- codice prodotto attribuito dal fabbricante
- numero di lotto di produzione
- numero di pezzi
- nome e ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o fornitore
- dicitura e/o simbolo monouso, secondo normativa EN 980:2009
- Dicitura e/o simbolo "Sterile" se prodotto sterile EN 980:2009
- eventuali avvertenze sulle precauzioni da adottare per l'uso e precauzioni anche mediante pittogrammi secondo normativa vigente EN 980:2009, EN 1041:2008

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione, sarà a cura, onere e carico del Fornitore e dovrà: *i)* essere a norma di legge; *ii)* essere conforme al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219; *iii)* riportare le quantità, i dati relativi al prodotto, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza e non dovrà presentare difetti, lacerazioni o tracce di manomissione al momento della consegna pena la mancata accettazione dei prodotti da parte della Stazione Appaltante.

In particolare, l'imballaggio deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivoche o condizionate da clausole non previste. La mancanza anche di un solo requisito minimo richiesto, sia di conformità come indicato, sia risultante nell'allegato A al presente documento, sarà motivo di esclusione dalla gara.

## **ART. 2 – SICUREZZA**

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

## **ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA, RINNOVI E OPZIONI**

Con la stipula del contratto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 36 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto o eventuale altra comunicazione della Stazione Appaltante.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi



prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. Si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 4.2 del CdO dell'Appalto Specifico.

#### **ART. 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE**

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente Capitolato Tecnico.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità temporale pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risultassero essere esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore.

Il fornitore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno dei magazzini dei competenti Servizi di Farmacia, ovvero in altre o più sedi stabilite dall'Azienda che stipula il contratto. La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nelle quantità, qualità, frazionamento, ove richiesto, descritte nell'ordine stesso, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).

Il Fornitore aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti, nella quantità di volta in volta richiesta con l'ordine di fornitura, presso il punto di consegna in quest'ultimo indicata, **senza fissare un importo minimo per l'evasione**, fatta salva la possibilità di frazionare e programmare la consegna da parte della Farmacia destinataria.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al centro ordinante e, ove l'Azienda lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. L'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall'Azienda.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro e non oltre 5 gg. dall'ordine, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che

verrà indicato all'atto dell'ordine, salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.

Le bolle di consegna devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce
- numero di riferimento dell'ordine - data dell'ordine
- numero lotto di produzione e codice identificativo dei prodotti inviati

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire che il trasporto, venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste per i singoli prodotti con l'eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni.

Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.

Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (scioperi, ecc.).

Al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, all'atto della stipula del contratto di fornitura il fornitore dovrà indicare un responsabile di servizio, eventualmente coincidente con il soggetto firmatario del contratto, che funga da interfaccia con l'amministrazione per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi, e più in generale che possa rappresentare il fornitore ad ogni effetto. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile del servizio si intendono come direttamente presentate al fornitore.

#### **ART. 5 - CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI**

I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto nel presente articolo.

Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall'incaricato dell'Azienda non esonera l'Impresa dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell'utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso;

infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione al momento dell'utilizzo; pertanto, l'Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull'Azienda il solo onere di corretta custodia.

L'Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Tecnico e dichiarate dall'Impresa aggiudicataria in offerta. A tal fine l'Azienda può anche stipulare convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di Commercio, Industria e Artigianato. L'aggiudicatario, cui dev'essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell'Azienda, che l'esito del controllo commissionato dall'Azienda non è corretto.

Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l'Azienda provvederà all'acquisto altrove, addebitando all'Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Azienda a totale rischio dell'Impresa; qualora questa non provveda al ritiro entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l'Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.

Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l'Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da

legittimare una riduzione del prezzo, l'Azienda, determinato l'ammontare della riduzione, ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.

Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che l'Impresa non emetta per la parte soggetta a contestazione nota di accredito.

L'Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro).

#### **ART. 6 - MODIFICA DEI CONTRATTI**

Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

Sono vietate modifiche al contratto introdotte dall'esecutore che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo dell'Azienda, previa autorizzazione del Rup; nell'autorizzazione il Rup attesta l'esistenza delle ragioni di fatto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.

Dopo l'approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell'integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).

4. Non può essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall'esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.

Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2 del Codice) anche le cessioni e gli affitti d'Azienda o di ramo d'Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico applicabile.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice, è sempre possibile per l'Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria autorizzazione ai sensi dei commi precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione in attesa dell'integrazione contrattuale.

7. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 del Codice lettere:

a) è sempre possibile prevedere in atti di gara opzioni (ad esempio, di estensione), purchè le opzioni siano descritte con clausole chiare, precise ed inequivocabili ed il loro valore sia stato valutato per la determinazione del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35 del Codice;

b) è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione scritta, nelle forme più opportune, del Rup, se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d'appalto; qualora vi sia variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %, la variazione è comunicata con pec, senza necessità di ulteriore integrazione contrattuale; tuttavia, l'importo di variazioni successiva somma all'importo di variazioni precedenti per la determinazione delle modalità di stipulazione della variazione contrattuale.

In tutte le procedure di acquisizione è sempre prevista l'opzione di proroga di cui al comma 11 dell'art. 106; ai fini della determinazione del valore dell'opzione di proroga (art. 35 del Codice), si considera, di norma, un periodo di 6 mesi. Qualora si debba ricorrere all'opzione per il tempo necessario all'espletamento di nuova procedura d'individuazione del contraente, il Rup avvia sempre la negoziazione per verificare se sia possibile la proroga a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante; in ogni caso, per il periodo di proroga non è riconosciuta alcuna revisione prezzi.

Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell'appalto. La valorizzazione del contratto è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati

non costituiscono obbligo d'acquisizione per l'Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.

Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; l'Azienda, anche in vigenza del contratto stipulato in conseguenza dell'aggiudicazione della procedura, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l'aggiudicatario della procedura possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

#### **ART. 7 – INADEMPIMENTI E PENALI**

Qualora l'appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l'Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Non possono essere applicate penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

La singola penale può essere comminata come segue:

- a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:

la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dal Rup se delegato o dall'organo di amministrazione dell'Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;

b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, qualora il CSA nulla preveda, la misura è dello 0,3 per mille);

c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti:

nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.

Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell'evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell'Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si

applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti nel presente capitolato ovvero dall'ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

A) di diritto:

- quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l'avvio dell'appalto, l'appaltatore non abbia dato avvio all'attività secondo gli obblighi assunti;
- per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione;
- per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
- per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
- per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s'intende per "danno grave" ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all'art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale e/o dall'esito dell'eventuale azione penale;



- per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all'appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
- nel caso di cessione del contratto;
- nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
- nel caso di violazione delle norme sull'avvalimento.

B) previa formale costituzione in mora, se necessaria:

- in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall'ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell'attività);
- in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell'evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l'Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

L'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell'Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.

Nell'ipotesi di recesso dal contratto, si applica l'art. 1671 del C.C.; all'aggiudicatario compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta).

Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 108 comma 2 del Codice, l'appaltatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda perché

quest'ultima possa dichiarare immediatamente risolto il contratto; la segnalazione che pervenga all'Azienda oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che l'Azienda dovesse subire.

E' inoltre sempre possibile il recesso nei casi e con la modalità previste dall'art. 109 del Codice.

## **ART. 9 - PAGAMENTI**

Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate nel presente capitolato, nel contratto, o nell'ordinativo, l'Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CT, la regolarità dell'obbligazione resa rispetto a quella dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.

I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F.

I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall'Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG, e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010 (indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).

Le fatture devono essere intestate all'Azienda presso la sua sede legale, con eventuale specificazione dell'Area ordinante.

La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell'ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal CT o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l'Azienda non abbia provveduto e l'Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell'ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi. Per "pagamento della fattura" s'intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.

8. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verificano contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l'Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.

9. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti dell'appaltatore verso l'Azienda; nell'ipotesi si debba operare l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 1676 del C.C., il debito dell'Azienda è calcolato al netto della compensazione con gli eventuali crediti vantati dall'Azienda nei confronti dell'appaltatore.

#### **ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 9 del CdO dell'Appalto Specifico.

#### **ART. 11 - AGGIORNAMENTI DEI PREZZI**

Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell'appalto. Dal secondo anno d'appalto, è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, si rimanda a quanto disciplinato al paragrafo 4.3 del CdO dell'Appalto Specifico e, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 1664 1° comma del Codice Civile, l'onere di provare l'entità degli aumenti grava sull'appaltatore; l'onere di provare l'entità delle riduzioni grava sul committente; non si considera mai circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro. Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica e continuativa, di durata superiore ad un anno, la rinuncia incondizionata alla revisione prezzi, per tutto il periodo di durata contrattuale, comporta, di norma, se previsto, l'attribuzione di punteggio in gara. In ogni caso, il concorrente è tenuto a dimostrare, nelle giustificazioni dell'offerta eventualmente richieste, di aver tenuto conto delle previsioni del presente comma nel formulare la propria offerta.

## **ART. 12 – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE**

Sugli appalti di forniture e servizi non è prevista alcuna anticipazione, essendo l'articolo 35 c. 18 del Codice applicabile esclusivamente agli appalti di lavori.

## **ART. 13 – CESSIONE DI CREDITI**

La cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto, concessione, concorso di progettazione scaturenti da procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 è regolata dai commi seguenti (da 12 a 17 compresi); ai contratti scaturenti da procedure disciplinate dall'abrogato D. Lgs. 163/2006 si applica l'art. 117 dello stesso Codice.

E' esclusa l'applicabilità ai contratti dell'Azienda, in materia di cessione dei crediti, delle norme del Codice Civile, ed in particolare degli artt. 1260 e seguenti.

Le cessioni di crediti hanno effetto nei confronti dell'Azienda alle seguenti condizioni:

- a) che siano conformi alle previsioni della legge 52/1991, ed in particolare a condizione che il cessionario sia iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 2 di detta legge;
- b) che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- c) che esse siano state notificate nelle forme previste dalla legge all'Azienda;
- d) che l'atto di cessione preveda il rispetto della disciplina di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari della P.A., applicata al caso concreto (ad esempio, richiamo al CIG di riferimento, indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).
- e) che l'atto di cessione recepisca tutte le eventuali pattuizioni in deroga alla disciplina legislativa vigente (ad esempio, in materia di termini di pagamento e di interessi moratori sui ritardati pagamenti) previsti dal contratto d'appalto, di concessione, di progettazione o altro servizio di ingegneria.

La cessione di crediti ha effetto e può essere opposta all'Azienda, decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, se al momento della notifica risultino rispettate tutte le condizioni previste dai commi precedenti: in caso diverso, il termine non inizia a decorrere; nel termine di 45 giorni, l'Azienda può comunicare (atto recettizio) al cedente e al cessionario il proprio rifiuto.

Nel contratto stipulato o in atto separato contestuale può essere accettata la cessione di tutti o di parte dei crediti che debbono venire a maturazione purchè siano rispettate tutte le previsioni dei commi precedenti. Nel caso l'accettazione della cessione abbia luogo con

atto separato contestuale, anche tutte le spese correlate sono a carico dell'appaltatore, del concessionario o del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.

Le forme delle comunicazioni previste nel contratto di appalto, di concessione, di progettazione/servizio di ingegneria, relative alle eccezioni opponibili al cedente sono le stesse che devono essere usate nell'opporre dette eccezioni al cessionario.

Negli atti di gara dev'essere prevista l'espressa accettazione sulla cessione dei crediti previste dal presente CT, da parte dell'appaltatore, del concessionario, del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.

#### **ART. 14 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l'Azienda che stipula il contratto.

L'insorgere di una controversia non autorizza l'appaltatore ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **ART. 15 - ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEGLI ARTT. 99 E 212 DEL CODICE**

Il RUP è il soggetto competente, nell'ambito della Stazione Appaltante, per la redazione della relazione unica d'appalto di cui all'art. 99 del Codice (ove non sia sufficiente l'avviso di aggiudicazione di cui al comma 3 dello stesso articolo) e l'invio della relazione (o dell'avviso) alla Cabina di Regia: la relazione dev'essere comunque redatta per tutti gli appalti cui è applicabile il D.lgs 50/2016 anche prima dell'istituzione della Cabina di Regia, per l'eventuale invio massivo di tutte le relazioni al momento della sua istituzione.

Il RUP è altresì competente per la composizione del fascicolo previsto dall'art. 99 c. 4 del Codice; il Servizio Informativo dell'Azienda garantisce la conservazione del fascicolo elettronico, nel rispetto della previsione dell'art. 99 c. 4, per tutte le gare telematiche; nell'ipotesi in cui la gara sia stata espletata con metodi tradizionali, fino al completamento il fascicolo è custodito dal RUP, e dopo il suo completamento è archiviato con modalità di conservazione sicure, nell'ambito degli archivi dell'Azienda.

#### **ART. 16 – SCHEMA DI CONTRATTO**

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di

priorità e, quindi, di prevalenza:

- CdO e relative norme ed atti di rinvio;
- CT e relative norme ed atti di rinvio;
- eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sullo strumento telematico di negoziazione, o con nota scritta trasmessa ai soggetti interessati;
- offerta economica accettata.

#### **ART. 17 - PATTO D'INTEGRITA'**

Alla procedura e al contratto si applica il patto d'integrità.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto." La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d'Integrità è documento allegato al disciplinare di gara e deve essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

#### **ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Schema di contratto ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

\*\*\*\*

#### ALLEGATI

Allegato A CSA - Descrizione della fornitura

Allegato B CSA – schema contratto fornitura